Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 119 del 23 maggio 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 maggio 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 104

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune libere professioni.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Francesco Nicolò Restanti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Francesco Nicolò Restanti, nato l' 11 maggio 1982 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che il richiedente sig. Restanti è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Libera Università Maria SS. Assunta di Roma nell'aprile 2008;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritto all' "Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona" (Spagna);
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

DECRETA

Al sig. Francesco Nicolò Restanti, nato l' 11 maggio 1982 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "advocat" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: Saragnano

12A05421

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Gianpaolo Pantina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Gianpaolo Pantina, nato il 20 luglio 1973 a Venaria Reale (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che il richiedente sig. Pantina è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università degli studi di Salerno;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

DECRETA

Al sig. Gianpaolo Pantina, nato il 20 luglio 1973 a Venaria Reale (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05422

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Nobili, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Laura Nobili, nata il 28 luglio 1974 a Rieti, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente sig.ra Nobili è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 18.4.2002 in Italia presso la Università degli studi di Perugia;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rieti;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

DECRETA

Alla sig.ra Laura Nobili**,** nata il 28 luglio 1974 a Rieti, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05423

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Domenica Di Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Domenica Di Luca**,** nata il 20 giugno 1975 a Morano Calabro (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente sig.ra Di Luca è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 15.6.2005 in Italia presso la Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

DECRETA

Alla sig.ra Domenica Di Luca**,** nata il 20 giugno 1975 a Morano Calabro (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05424

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Catia Galber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Catia Galber**,** nata il 12 gennaio 1971 a Verona, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente sig.ra Galber è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 22.3.2005 in Italia presso la Università degli studi di Verona;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

DECRETA

Alla sig.ra Catia Galber**,** nata il 12 gennaio 1971 a Verona, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05425

DECRETO 17 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Stoev Andrey Zahariev, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Stoev Andrey Zahariev, nato a Samokov (Bulgaria) l' 11.3.1981, cittadino bulgaro, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "master ingegnere" nella specialità "Sistemi computerizzati e tecnologie a grado di istruzione" conseguito presso l' Università Tecnica di Sofia il 12 ottobre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
PRESO ATTO che secondo quanto attestato dal National Centre for Information and Documentation di Sofia in Bulgaria la professione di ingegnere non è regolamentata nè il titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lett. e) della direttiva 2005/36/CE;
TENUTO CONTO che il sig. Stoev ha conseguito il Diploma di laurea in sistemi e tecnologie computerizzate con qualifica professionale "Ingegnere di Computer" presso l' Università Tecnica di Sofia come attestato in data 7 luglio 2003;
TENUTO CONTO che il sig. Stoev ha altresì conseguito una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri per uno stage presso il "Politecnico di Milano" dal 1° dicembre 2004 al 31 maggio 2005;
TENUTO CONTO che il sig. Stoev ha documentato di aver maturato esperienza professionale nel settore ingegneristico;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 15 marzo 2012;
CONSIDERATO inoltre che, come emerso nel corso della conferenza di servizi indicata, nei casi nei quali non può trovare applicazione la direttiva 2005/36/CE deve essere esaminata la possibilità di applicare direttamente il Trattato (articolo 52), alla luce della giurisprudenza comunitaria (sentenza del 7. 5. 1991 – causa C-340/89 – Vlassoupolou) secondo la quale si opererebbe in contrasto con il diritto di stabilimento garantito dall'art. 52 del Trattato se si facesse astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall'interessato in un altro Stato membro;
RITENUTO che nel caso specifico sia applicabile l'art. 52 del Trattato e che sia quindi possibile procedere al riconoscimento del titolo professionale acquisito in Bulgaria, visto l'esito del raffronto effettuato tra le competenze attestate dai diplomi conseguiti in Bulgaria nel caso considerato e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali;

CONSIDERATO pertanto il livello delle conoscenze e delle qualifiche di cui questi diplomi attestano il compimento, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica del sig. Stoev;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Al sig. Stoev Andrey Zahariev, nato a Samokov (Bulgaria) l' 11.3.1981, cittadino bulgaro, è riconosciuto il titolo di "master ingegnere" nella specialità "Sistemi computerizzati e tecnologie a grado di istruzione" conseguito presso l' Università Tecnica di Sofia il 12 ottobre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.
Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento assistito sui medesimi argomenti, per un periodo di mesi quindici.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Impianti di telecomunicazioni (scritto e orale); 2) Bioingegneria (solo orale); 3) Ingegneria gestionale (solo orale).
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore dell'informazione.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 17 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05426

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elzbieta Jolanta Toronczak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere della gestione e dell'ingegneria dell'industria alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Elzbieta Jolanta Toronczak, nata il 7 giugno 1974 a Lwowek Slaski (Polonia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo professionale di "Ingegnere della gestione e dell'ingegneria dell'industria alimentare" nel giugno 1998 presso la "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego" di Wroclaw, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri, nella sezione A -settore industriale- e nella sezione B -settore dell'informazione- e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che il titolo accademico conseguito configura una formazione regolamentata;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi del 17 novembre 2011 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A – settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata è sostanzialmente diversa da quella richiesta in Italia, e le carenze sono tali da non poter essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
CONSIDERATO che nella medesima seduta, si è ritenuto di accogliere la richiesta per la iscrizione nella sezione B settore dell'informazione, ma sussistendo differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, è necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Alla sig.ra Elzbieta Jolanta Toronczak, nata il 7 giugno 1974 a Lwowek Slaski (Polonia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Ingegnere della gestione e dell'ingegneria dell'industria alimentare" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione B - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza volta ad ottenere l'iscrizione all'albo "ingegneri" sezione A – settore industriale è respinta.

Il riconoscimento per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione B - settore dell'informazione è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia (orale): Impianti di telecomunicazioni.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata sopra, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, che consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia individuata ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione B settore dell'informazione.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia sopra individuata. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05427

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Angela Arseniu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Claudia Angela Arseniu, nata il 19.1.1968 a Onesti (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer – profilul Textile-Pielarie, specializarea Filatura-Tesatorie" conseguito presso lo "Institutul Politehnic Gh. Asachi" di Iasi nel giugno 1991, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lett. e) della direttiva 2005/36/CE;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
RILEVATO che è necessario applicare misure compensative, in quanto vi sono profonde differenze tra la formazione accademico e professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, la quale ha una formazione universitaria con una connotazione industriale molto generalizzata e ha documentato una esperienza professionale essenzialmente nel settore tessile;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Alla sig.ra Claudia Angela Arseniu, nata il 19.1.1968 a Onesti (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Inginer – profilul Textile-Pielarie, specializarea Filatura-Tesatorie" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi quindici.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, scritta e orale su: 1) Costruzioni di macchine, 2) Impianti chimici, 3) Impianti industriali.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. La candidata potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale.
Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05428

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Shkurti Joana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza proposta dalla sig.ra Shkurti Joana**,** nata il 29.4.1981 a Tirana (Albania), cittadina italiana, con la quale chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 26 agosto 2011, ai fini di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata;
PRECISATO che con il decreto dirigenziale di cui sopra era stata accolta, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d. lgs. 206/2007, l'istanza presentata dall'interessata diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di "Avokat" – rilasciato dalla "Dhoma Kombetare e Avokateve" di Tirana, presso cui è iscritta - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
CONSIDERATO che il detto riconoscimento era subordinato al superamento di una prova attitudinale vertente su due prove scritte ed un orale su due materie;
CONSIDERATO che a sostegno della istanza di riesame l'interessata ha prodotto documentazione attestante il completamento della pratica biennale, rilasciata dall'Ordine degli avvocati di Milano;
RITENUTO che ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia;
RITENUTO, rispetto al precedente decreto dirigenziale oggetto di richiesta di modifica, che la prova scritta possa essere limitata ad una sola materia essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi del 17 novembre 2011;
VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

DECRETA

l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Shkurti Joana**,** nata il 29.4.1981 a Tirana (Albania), cittadina italiana, è accolta con conseguente modifica del decreto dirigenziale datato 26 agosto 2011 nella parte relativa al contenuto della prova attitudinale da applicare.
Per l'effetto, il riconoscimento del titolo professionale di "Avokat" di cui al decreto dirigenziale del 26 agosto 2011, quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati," è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

1. Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
2. Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05429

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Francesca De Vuono, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Cristina Francesca De Vuono**,** nata l' 11 agosto 1969 a Milano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente sig.ra De Vuono è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 23.10.2003 in Italia presso la Università degli studi di Milano-Bicocca;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

RITENUTO in effetti che tale esame di stato costituisce un “unicum” che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all’esercizio della professione;
RITENUTO pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell’esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all’orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l’individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall’ordinamento italiano per l’esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall’interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

DECRETA

Alla sig.ra Cristina Francesca De Vuono, nata l’ 11 agosto 1969 a Milano, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l’iscrizione all’ albo degli “avvocati”.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’ avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo degli avvocati.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05430

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewa Galimska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Ewa GALIMSKA, nata il 12.12.1976 a Swiebodzin (Polonia), cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07 il riconoscimento del titolo professionale polacco "Ksiegowy", ai fini dell'accesso alla sez. A dell'albo dei "dottori commercialisti ed esperti contabili" e l' esercizio in Italia della omonima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
CONSIDERATO che ha conseguito il titolo accademico quadriennale in "Gestione e Marketing" nel marzo 2000 presso la "Akademia Ekonomiczna" di Poznan;
TENUTO CONTO inoltre che ha conseguito un titolo post laurea della durata di un anno in "Ragioneria" presso la "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego" di Wroclaw nel giugno 2001;
CONSIDERATO che ha documentato di avere ottenuto dal Ministero delle Finanze polacco la necessaria autorizzazione ad esercitare la professione nell'anno 2003;
CONSIDERATO che ha prodotto certificazione attestante ampia esperienza professionale maturata in Polonia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20.1.2012;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
RITENUTO che sussistono delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia - Sezione A dell'albo professionale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

DECRETA

Alla sig.ra Ewa GALIMSKA, nata il 12.12.1976 a Swiebodzin (Polonia), cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di "Ksiegowy" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "dottori commercialisti ed esperti contabili" – sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Revisione legale dei conti, 2) Ragioneria generale ed applicata, con particolare riferimento alla redazione dei bilanci (**scritti e orali**); 3) Diritto commerciale, 4) Diritto fallimentare, 5) Diritto civile, 6) Diritto processuale civile, 7) Legislazione e deontologia professionale (**orali**).

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La candidata potrà accedere all' esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05431

DECRETO 18 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Peviani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Alessandra Peviani**,** nata il 17 dicembre 1979 a Lodi (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente sig.ra Peviani è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 23.7.2004 in Italia presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona" (Spagna);
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

RITENUTO in effetti che tale esame di stato costituisce un “unicum” che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all’esercizio della professione;
RITENUTO pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell’esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all’orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l’individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall’ordinamento italiano per l’esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall’interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

DECRETA

Alla sig.ra Alessandra Peviani**,** nata il 17 dicembre 1979 a Lodi (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "advocat" quale titolo valido per l’iscrizione all’ albo degli “avvocati”.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’ avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo degli avvocati.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05432

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuhne Amelia Viviana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Kuhne Amelia Viviana, nata il 27.8.1966 a Buenos Aires (Argentina) cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Titulo de Abogado", conseguito presso l' "Universidad Nacional de Lomas de Zamora" il 29.9.1993 ;
PRESO ATTO che l'istante ha documentato di aver frequentato dal 2004 al 2006 il corso di "Master in sistema giuridico romantico, unificazione del diritto e diritto dell'integrazione" presso l'Università degli studi di "Tor Vergata" di Roma;
CONSIDERATO che è iscritta presso il " Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal" dal 20.10.1993;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
VISTE inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
RILEVATO che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
CONSIDERATO che la sig.ra è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Lecce in data 26.4.201 con scadenza il 23.3.2012, in attesa di cittadinanza italiana;
VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

DECRETA

Alla Sig.ra KUHNE Amelia Viviana, nata il 27.8.1966 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in Italia;
Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) *diritto civile*, 2) *diritto penale e una* a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 19 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05433

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Dan Petre Olimpu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del Sig. DAN Petre Olimpu nato a Galati (Romania) il 15.8.1986, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" ;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Titul de Inginer in domeniul Inginerie mecanica specializarea echipamente pentru procese industriale" conseguito presso l'"Universitatea Dunarea de Jos' din Galati" nella sessione luglio 2010;
RILEVATO che da informazioni assunte presso la competente Autorità rumena nel caso del Sig. Dan, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 co. lett.e della direttiva 2005/36/CE;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15.3.2012;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

DECRETA

Al Sig**.** DAN Petre Olimpu nato a Galati (Romania) il 15.8.1986, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" –sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine; (solo orale): 3) impianti elettrici, 4) impianti termoidraulici, 5) ordinamento e deontologia professionale, oppure**,** a scelta del candidato, *in un tirocinio* assistito sui medesimi argomenti di 15 (quindici) mesi;
ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore "industriale"
e) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05434

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Halasz Stefan Ludovic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del Sig HALASZ Stefan Ludovic nato ad Abrud (Romania) il 5.10.1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" ;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Diploma de Inginer in profilul mine specializarea mine" conseguito presso l'"Institutul de Mine Petrosani" nella sessione giugno 1983;
RILEVATO che da informazioni assunte presso la competente Autorità rumena nel caso del Sig. Halasz, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 co. lett.e della direttiva 2005/36/CE
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15.3.2012;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

DECRETA

Al Sig**.** HALASZ Stefan Ludovic nato ad Abrud (Romania) il 5.10.1958, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" –sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritto e orale) 1) impianti chimici, 2) impianti industriali; (solo orale): 3) tecnologia meccanica e 4) ordinamento e deontologia professionale oppure**,** a scelta del candidato, *in un tirocinio* assistito sui medesimi argomenti di 15 (quindici) mesi;
ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore "industriale"
e) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05435

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Annunziata Nicola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di ANNUNZIATA Nicola, nato il 6.8.1975 a Pagani, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi di Salerno in data 27.5.2003;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" come attestato in data 21.7.2011;
RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012

DECRETA

Al Sig. ANNUNZIATA Nicola, nato il 6.8.1975 a Pagani, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado” di cui in premessa quale titolo valido per l’iscrizione all’ albo degli “avvocati”.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’ avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo degli avvocati.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05436

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Panyor Làszlò Mihàly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del Sig. PANYOR Làszlò Mihàly, nato a Pecs (Ungheria) il 5.6.1955, cittadino ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di "Ingegnere", conseguito in Ungheria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "vegyèszuzemmèrnoknek (ingegnere chimico d'azienda)" del giugno 1977 e il titolo accademico "vegyeszmèrnoknek (ingegnere chimico)" del giugno 1979 conseguiti presso l'"Università d'Industria chimica di Veszprém";
RILEVATO che da informazioni assunte presso la competente Autorità ungherese nel caso del Sig. Panyor, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett.b della direttiva 2001/19/CE
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 15.3.2012;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale del richiedente può essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri ma che non risulta completa e pertanto è necessario applicare misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

DECRETA

Al Sig. PANYOR Làszlò Mihàly, nato a Pecs (Ungheria) il 5.6.1955, cittadino ungherese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" –sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia o in un tirocinio di adattamento:
(*scritte e orali)* 1) impianti elettrici*,* 2) impianti termoidraulici; (*solo orale)*: 3) energetica e macchine a fluido, 4) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento assistito sui medesimi argomenti di 15 (quindici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;
e) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05437

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Korotkevich Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di riesame della Sig.ra KOROTKEVICH Olga nata a Minsk (Bielorussia) il 4.9.1983, cittadina bielorussa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394 in combinato disposto con l'art.16.del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale bielorusso di "Management ecologico e auditing nell'industria", ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Ingegnere" ;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è successive integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Management ecologico e auditing nell'industria", conseguito presso l' "Università Tecnica Nazionale Bielorussa" in data 20.6.2006;
PRESO ATTO che i programmi più volte richiesti, per una più approfondita valutazione, non sono mai pervenuti;
PRESO ATTO che la sig.ra Korotkevich ha già ottenuto il riconoscimento del suo titolo con decreto del 4.10.2011;
PRESO ATTO altresì che l'istante con la presente domanda richiede che sia valutata la possibilità di ottenere la misura compensativa del tirocinio;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.201;
VISTO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale della richiedente può essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri con l'applicazione della misura compensativa consistente nel tirocinio;
VISTO l'art. 49 co. del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
VISTO l'art. 22 n.1 del decreto legislativo n. 206/2007;
VISTI gli artt. 9 del D.Lgs. 286/1998 così come modificato dalla L.189/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
CONSIDERATO che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata dalla Questura di Bolzano del 24.9.2008 ;

DECRETA

Alla Sig.ra KOROTKEVICH Olga nata a Minsk (Bielorussia) il 4.9.1983, cittadina bielorussa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Ingegneri" sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, consistente in un tirocinio guidato di 15 (quindici) mesi vertente sugli argomenti di energetica, impianti termoidraulici e tecnologia meccanica;

ALLEGATO A
Tirocinio di adattamento : è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05438

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mesto Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di MESTO Maria**,** nata il 13.9.1959 a Bari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 25.10.2007 conseguito presso l' Università degli Studi di Sassari";
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
PRESO ATTO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, attestato in data 24.2.2011;
PRESO ATTO che nell'attestato dell'Ordine degli Avvocati di Milano risulta che la sig.ra Mesto ha compiuto pratica professionale nel periodo dall'8.11.2007 al 8.11.2008 e che la stessa ha documentato, inoltre, di aver frequentato la scuola di specializzazione per le professioni legali e di aver superato l'esame finale in data 9.6.2009, che sostituisce il secondo anno di pratica professionale;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che l'istante ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio de Abogados de Lorca" dal 28.12.2010;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;

DECRETA

Alla Sig.ra MESTO Maria**,** nata il 13.9.1959 a Bari, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05439

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Udrescu Adela Melania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra UDRESCU Adela Melania nata a Craiova (Romania) il 14.1.1977, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di "Biologo", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di Biologo;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Diploma de licenta profilul biologie specializarea biologie stiinte agricole" conseguito presso l'"Universitatea din Craiova" in data 28.6.2000;
PRESO ATTO che la sig.ra Udrescu Adela ha dimostrato di essere in possesso dell' Autorizatie de Libera practica" rilasciata dal "Ministerul Sanatatii n. 151 del 28.7.2011 e di essere iscritta presso l' "Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania" come attestato in data 31.8.2011;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;
PRESO ATTO del parere dell'Ordine nazionale di categoria nella persona del commissario straordinario, reso nella conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che la richiedente non ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Biologo"– sez. A -,come risulta dai certificati prodotti, per cui è necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

D E C R E T A

Alla Sig.ra UDRESCU Adela Melania nata a Craiova (Romania) il 14.1.1977, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Biologi" –sez. A- e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale solo orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 8 (otto) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (orali) 1) patologia applicata all'uomo e alle piante, 2) deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante, *in un tirocinio di mesi 8 (otto)* sulle materie attinenti la prova orale che verterà nel campo della patologia clinica e analisi microbiologiche;

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame orale consiste nella discussione vertente sulle materia sopra indicata e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei Biologi;

d) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui sopra. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05440

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. De Girolamo Nicola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di DE GIROLAMO Nicola**,** nato il 20.9.1981 ad Avellino, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 29.3.2006 ottenuto presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II";

CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino attestato in data 28.10.2008;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

CONSIDERATO che l'istante ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" dal 8.7.2011;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;

DECRETA

Al Sig. DE GIROLAMO Nicola**,** nato il 20.9.1981 ad Avellino, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05441

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chaname Giovana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di riesame della Sig.ra CHANAME Giovana, nata a Lima il 27.10.1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394 in combinato disposto con l'art.16.del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di "Trabajador Social", ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Assistente sociale" sez. A;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è successive integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO l'art. 1 co.2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del D.L.gs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Licenciada en Trabajo Social", conseguito presso l' "Universidad de San Martin de Porres" in data 11.07.1991;
CONSIDERATO inoltre che l'istante è iscritta al "Colegio de Trabajadores Sociales del Perù" come attestato in data 16.05.2007;
VISTA la documentazione relativa ad esperienza professionale;
PRESO ATTO che la sig.ra Chaname aveva già presentato richiesta di riconoscimento per il titolo in suo possesso e che nella conferenza di servizi del 10.7.2009 tale titolo le è stato riconosciuto sia per la sez. B senza misure compensative, che per la sez. A con misure compensative;
PRESO ATTO altresì che la sig.ra Chaname aveva precedentemente optato per la sezione B e che con l'attuale domanda richiede la sezione A già presa in considerazione nella conferenza sopra; citata;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di *sei mesi*;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15.3.2012 in cui si esprime parere favorevole;
VISTO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata ;
VISTO l'art. 22 n.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Alla Sig.ra CHANAME Giovana, nata a Lima il 27.10.1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Assistenti sociali" sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi;

Allegato A
Tirocinio di adattamento : è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando il presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05442

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vianello Irene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di VIANELLO Irene, nata il 24.1.1980 a Jesolo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi di Parma in data 1.4.2008;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che l'istante ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" come attestato in data 8.9.2011;
RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012

DECRETA

Alla Sig.ra VIANELLO Irene, nata il 24.1.1980 a Jesolo, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05443

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Zgheir Amir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di ZGHEIR Amir**,** nato il 22.3.1972 a Mirandola, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 5.2.2004 ottenuto presso l' Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena attestato in data 29.10.2007;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che l'istante ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" dal 27.5.2010;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;

DECRETA

Al Sig. ZGHEIR Amir**,** nato il 22.3.1972 a Mirandola, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05444

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Olivari Frank Valdemaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del Sig. OLIVARI Frank Valdemaro nato a Trujillo (Perù) il 8.12.1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di "Ingeniero Industrial" ai fini dell'accesso ed esercizio In Italia della professione di Ingegnere;
VISTI gli artt. 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999 n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Ingeniero Industrial", conseguito presso l' "Universidad Nacional de Trujillo" in data 29.9.2000;
CONSIDERATO che il sig. Olivari ha dimostrato di essere iscritto al "Colegio de Ingenieros del Perù come attestato in data 9.8.2011;
VISTA la documentazione relativa ad esperienza professionale;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 20.1.2012;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella Conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa;
VISTO l'art. 22 n.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Al Sig. OLIVARI Frank Valdemaro nato a Trujillo (Perù) il 8.12.1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Ingegneri" sez. A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) costruzione di macchine, 2) impianti termoidraulici, e (solo orale) 3) tecnologia meccanica, 4) energetica e macchine a fluido, 5) impianti chimici, 6) ordinamento e deontologia professionale;

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore "industriale".

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05445

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Laenger Birgit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra LAENGER Birgit, nata ad Amburgo il 7.11.1964, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Sozialpadagogin", conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Assistente Sociale"in Italia ;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Diplom Sozialpadagogin", conseguito presso la "Fachhochschule Hamburg" in data 4.1.1995;
CONSIDERATO che l'istante è in possesso dello "staatliche anerkennung als sozialarbeiterin" del 30.4.1996;
VISTE le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sez. B in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra LAENGER Birgit, nata ad Amburgo il 7.11.1964, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Assistenti Sociali" sez. B e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, (orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi;
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie: 1) teoria, metodi e tecniche del servizio sociale, 2) legislazione sociale.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05446

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Martano Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di MARTANO Francesco, nato il 10.10.1968 a Forlì, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 12.10.1993 ottenuto presso l' Università degli Studi di Genova;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena attestato in data 14.9.2011;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che l'istante ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" dal 10.6.2011;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;

DECRETA

Al Sig. MARTANO Francesco, nato il 10.10.1968 a Forlì, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale d'"Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05447

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Altamura Celeste, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di ALTAMURA Celeste**,** nata il 18.9.1980 a Torino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 11.7.2006 ottenuto presso l' Università degli Studi di Torino;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino attestato in data 13.11.2008;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che l'istante ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" in data 16.9.2011;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;

DECRETA

Al Sig. ALTAMURA Celeste**,** nata il 18.9.1980 a Torino, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05448

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Platzer Verena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza Sig.ra PLATZER Verena, nata a Merano il 2.7.1982, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale austriaco di "Biologie", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "Biologo";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTO il decreto ministeriale 03 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di "Bakkalaurea der Naturwissenschaften" del 25.6.2003 e del titolo "Magistra der Biologie Masterstudium Mikrobiologie" come attestato in data 12.9.2007, conseguiti presso la "Leopold Franzens-Universitat Innsbruck";
PRESO ATTO che i titoli accademici su menzionati, sono stati riconosciuti, in Italia, equipollenti alla classe delle lauree specialistiche in Biologia, ai sensi della nota del Ministero degli Affari esteri sul reciproco riconoscimento dei gradi e titoli di studio e in relazione allo Scambio di Note tra Italia e Austria;
RILEVATO che da informazioni assunte presso la competente Autorità austriaca nel caso della Sig.ra Platzer, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 co. lett.e della direttiva 2005/36/CE
VISTE le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 15.3.2012;
PRESO ATTO del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Biologo" – sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra PLATZER Verena nata a Merano il 2.7.1982, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Biologi" –sez. A- e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05449

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Capilli Vittorio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di CAPILLI Vittorio, nato il 10.3.1961 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 16.5.1991 ottenuto presso l' Università "La Sapienza" di Roma;

CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma attestato in data 3.7.2008;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

CONSIDERATO che l'istante ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" in data 8.8.2011;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;

DECRETA

Al Sig. CAPILLI Vittorio, nato il 10.3.1961 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05450

DECRETO 23 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Nijman Eugenius Johannes Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Nijman Eugenius Johannes Maria nato a Eindhoven (Olanda) il 7.3.1959, cittadino olandese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di ingegnere meccanico conseguito presso la " Technische Universiteit Eindhoven" il 21 aprile 1987, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
PRESO ATTO che secondo quanto attestato dalla Autorità competente olandese detto titolo non configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lett. e) della direttiva 2005/36/CE ma che è stato successivamente attestato, con nota in data 13/10/2011 del Ministero dell'Educazione, Cultura e Scienze olandese che l'utilizzo del titolo di ingegnere è regolamentato dall'ordinamento olandese (art. 7.20 della Dutch Higher Education and Research Act), venendosi così a configurare un'ipotesi di professione regolamentata;
TENUTO CONTO che il sig. Nijman ha documentato di aver maturato esperienza professionale nel settore ingegneristico;
VISTE le determinazioni delle Conferenze di Servizi nelle sedute del 9 novembre 2010, 1° aprile 2011 e 15 marzo 2012;
PRESO ATTO dell'istanza di riesame presentata dall'interessato a seguito del decreto di riconoscimento del 27 marzo 2012, istanza nella quale, da un lato, il sig. Nijman ha chiesto la diminuzione delle misure compensative richiestegli per la sez. A, dall'altro ha chiesto un decreto di riconoscimento per la sez. B senza misure compensative al fine di potersi tempestivamente iscrivere all'ordine professionale;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 aprile 2012, che, esaminata la documentazione presentata a sostegno della domanda di riesame, ha deliberato in senso favorevole in ordine alla immediata iscrizione alla sez. B dell'albo professionale;
CONSIDERATO inoltre che, come emerso nel corso della conferenza di servizi del 15 marzo 2012, nei casi nei quali non può trovare applicazione la direttiva 2005/36/CE deve essere esaminata la possibilità di applicare direttamente il Trattato (articolo 52), alla luce della giurisprudenza comunitaria (sentenza del 7. 5. 1991 – causa C-340/89 – Vlassoupolou) secondo la quale si opererebbe in contrasto con il

diritto di stabilimento garantito dall'art. 52 del Trattato se si facesse astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall'interessato in un altro Stato membro;
RITENUTO che nel caso specifico sia applicabile l'art. 52 del Trattato e che sia quindi possibile procedere al riconoscimento del titolo professionale acquisito in Olanda, visto l'esito del raffronto effettuato tra le competenze attestate dai diplomi conseguiti in Olanda nel caso considerato e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali;
CONSIDERATO pertanto il livello delle conoscenze e delle qualifiche di cui questi diplomi attestano il compimento, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica del sig. Nijman;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nelle sedute sopra indicate;
PRESO ATTO che la domanda di riconoscimento è stata presentata dall'interessato in data 11 gennaio 2010;
RITENUTO che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "ingegnere iunior" – sezione B, settore industriale dell'albo e che a tale fine non sia necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Al sig. Nijman Eugenius Johannes Maria, nato a Eindhoven (Olanda) il 7.3.1959, cittadino olandese, è riconosciuto il titolo di ingegnere meccanico conseguito presso la "Technische Universiteit Eindhoven" il 21 aprile 1987 quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05451

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Cocu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il proprio decreto datato 3 settembre 2007 con il quale si riconosceva il titolo professionale di "Subinginer in profilul Tehnologia produselor alimentare" conseguito in Romania dalla Sig.ra Elena Cocu, nata a Parava (Romania) il 9.10.1967, cittadina romena, ai fini dell'accesso all' albo dei "Tecnologi alimentari" ed esercizio in Italia della omonima professione;
CONSIDERATO che il detto riconoscimento era stato subordinato al superamento di una prova attitudinale, consistente in un esame orale sulla materia di: Igiene degli alimenti oppure in un tirocinio di sei mesi diretto ad ampliare le conoscenze di base sulla materia oggetto della prova attitudinale;
VISTA l'istanza della Sig.ra Cocu, pervenuta in data 30 gennaio 2012, con la quale chiedeva che fosse riesaminata la sua posizione, in quanto nel frattempo ha acquisito una notevole esperienza professionale nel settore;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;
VISTO il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;
RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Tecnologo alimentare", e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra Elena Cocu, nata a Parava (Romania) il 9.10.1967, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di "Subinginer in profilul Tehnologia produselor alimentare" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo dei "Tecnologi alimentari" e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05452

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lorella Montano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Lorella Montano**,** nata il 9 giugno 1963 a Formia (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente sig.ra Montano è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 15.10.2001 in Italia presso la Università degli studi di Roma "La Sapienza";
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona" (Spagna);
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

DECRETA

Alla sig.ra Lorella Montano**,** nata il 9 giugno 1963 a Formia (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "advocat" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05453

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cerasela Tataru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra Cerasela Tataru, nata il 24.7.1983 a Panciu (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale romeno di cui è in possesso ai fini della iscrizione all'albo, sezione B, e l'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Licentiat in Asistenta sociala" conseguito nel giugno 2010 presso la "Universitatea din Bucuresti";
CONSIDERATO altresì che risulta essere iscritta al "CNASR - Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania" dal novembre 2011;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;
VISTO il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
RITENUTO pertanto che la richiedente sia in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale" – Sezione B dell'albo, non si ritiene necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra Cerasela Tataru, nata il 24.7.1983 a Panciu (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale romeno di "Asistenta sociala" quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli "assistenti sociali" e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05454

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Wolfgang Fuchs, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Wolfgang Fuchs, nato il 4.11.1969 a Vienna (Austria), cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo professionale di "Chartered Engineer of the Engineering Council" conseguito nell'aprile 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
TENUTO CONTO che ha documentato il possesso del titolo accademico quinquennale "Diplom-Ingenieur" rilasciato dalla "Technische Universitat Wien" nel 1997;
TENUTO CONTO che ha documentato di aver maturato ampia esperienza professionale nel Regno Unito;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;
RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Al sig. Wolfgang Fuchs, nato il 4.11.1969 a Vienna (Austria), cittadino austriaco, è riconosciuto il titolo professionale di "Chartered Engineer of the Engineering Council" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dodici.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie orali: 1) Geotecnica e tecnica delle fondazioni, 2) Costruzioni di ponti

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore civile ambientale.
Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05455

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Stromberg Sten Gunnar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del Sig. STROMBERG Sten Gunnar nato a Boden (Svezia) il 22.1.1964, cittadino svedese, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Engineer", conseguito in Svezia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico "Geoteknologi Bergteknik (Mining Engineering" conseguito presso la "Tekniska Hogskolan i Lulea (Lulea University of Technology)" in data 10.6.1988;
RILEVATO che da informazioni assunte presso la competente Autorità svedese nel caso del Sig. Stromberg, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 co. lett.e della direttiva 2005/36/CE
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15.3.2012;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

DECRETA

Alla Sig.ra STROMBERG Sten Gunnar nato a Boden (Svezia) il 22.1.1964, cittadino svedese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" –sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 16 (sedici) mesi le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) impianti elettrici, (solo orale): 2) costruzioni di macchine, 3) impianti chimici, 4) impianti termoidraulici, 5) ordinamento e deontologia professionale **,**
ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3 , e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore "industriale"
e) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: Saragnano

12A05456

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bortolu Tania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di BORTOLU Tania, nata il 15.12.1978 a Sassari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 8.11.2005 ottenuta presso l' Università degli Studi di Sassari;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari attestato in data 10.11.2007;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" dal 25.3.2011;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15.3.2012;
CONSIDERATO il conforme parere dei rappresentanti di categoria nella conferenza sopra citata;

DECRETA

Alla Sig.ra BORTOLU Tania, nata il 15.12.1978 a Sassari, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05457

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Cavuoti Giuseppe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di CAVUOTI Giuseppe, nato il 17.8.1969 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza in data 15.10.1997 ottenuta presso l'Università "La Sapienza" di Roma;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che l' istante ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" come attestato in data 10.8.2011;
RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15.3.2012;
CONSIDERATO il conforme parere dei rappresentanti di categoria nella conferenza sopra citata;

DECRETA

Al Sig. CAVUOTI Giuseppe, nato il 17.8.1969 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05458

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Pasini Massimo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di PASINI Massimo, nato il 18.5.1974 a Montichiari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi di Parma in data 2.2.2009;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" come attestato in data 10.5.2011;
RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012

DECRETA

Al Sig. PASINI Massimo, nato il 18.5.1974 a Montichiari, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado” di cui in premessa quale titolo valido per l’iscrizione all’ albo degli “avvocati”.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’ avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo degli avvocati.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05459

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Orrù Arianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di ORRU' Arianna**,** nata il 6.11.1970 a Ravenna, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 23.3.2000 ottenuta presso l' Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna attestato in data 14.5.2002;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" dal 26.5.2011;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;

DECRETA

Alla Sig.ra ORRU' Arianna**,** nata il 6.11.1970 a Ravenna, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05460

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Tonfoni Manlio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di TONFONI Manlio, nato il 30.5.1978 a Firenze, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza in data 28.2.2008 ottenuta presso l'Università di Camerino;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia del 3.6.2010;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre colegio de Abogados" di Madrid dal 3.2.2011;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;

DECRETA

Al Sig. TONFONI Manlio, nato il 30.5.1978 a Firenze, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05461

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Shkurtaj Gelanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. SHKURTAJ Gelanda**,** nata il 29.12.1972 a Tirana, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente sig.ra Shkurtaj Gelanda è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l' Università degli Studi di Genova il 4.5.2009;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova in data 13.10.2011;
CONSIDERATO che l'istante è stata iscritta presso la "Dhoma Kombetare te Avokateve te Shqiperise" di Tirana dal 29.4.2011 dopo aver superato l'esame di stato in Albania;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del ;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
RILEVATO che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui è in possesso dall'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

DECRETA

Al sig. SHKURTAJ Gelanda**,** nata il 29.12.1972 a Tirana, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05462

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Viganò Sara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di VIGANO' Sara**,** nata il 28.12.1974 a Monza, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 14.12.2000 ottenuta presso l' Università degli Studi di Pisa;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno attestato in data 13.12.2010;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" dal 11.8.2011;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;

DECRETA

Alla Sig.ra VIGANO' Sara**,** nata il 28.12.1974 a Monza, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05463

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferri Maria Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di FERRI Maria Angela**,** nata il 29.8.1981 a Oderzo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 17.3.2006 ottenuta presso l' Università degli Studi di Padova;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso attestato in data 15.9.2008;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio de Abogados de Madrid" dal 21.10.2011;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;

DECRETA

Alla Sig.ra FERRI Maria Angela**,** nata il 29.8.1981 a Oderzo, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05464

DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bolocan Ludmila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra BOLOCAN Ludmila, nata a Cantemir (Repubblica Moldova) il 16.10.1976, cittadina moldava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Avvocato" di cui è in possesso, conseguito nella Repubblica Moldova ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Avvocato" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Licentiat in drept profilul Jurisprudenta specialitatea Drept, specializarea Drept international", conseguito presso l' "Universitatii Libere Internationale din Moldova" di Chisinau nella sessione giugno 2003;
CONSIDERATO che è l'istante è in possesso della "Licenta" alla professione di Avvocato del 26.11.2010, ottenuta dopo aver effettuato lo stage professionale dal 26.6.2009 al 26.6.2010; ;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20.1.2012;
CONSIDERATO che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;
VISTO l'art. 49 co. del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

DECRETA

Alla Sig.ra BOLOCAN Ludmila, nata a Cantemir (Repubblica Moldova) il 16.10.1976, cittadina moldava, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati " e l'esercizio della professione in Italia.
L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d.lgs 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05465

DECRETO 2 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Svitlana Zadorozhna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Svitlana ZADOROZHNA, nata l'8.2.1980 a Kyiv (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attività professionale di "avvocato" e l'iscrizione nel relativo albo professionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito i titoli accademici di "Dyplom Bakalavra" e di "Dyplom Magistra" presso la Università Nazionale "Taras Shvechenko" di Kiev nel gennaio 2003;
PRESO ATTO che, secondo la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Kiev, il predetto titolo è condizione necessaria sufficiente per l'esercizio della professione di "Giurista" in Ucraina;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.1.2012;
RILEVATO che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
VISTO l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

DICHIARA

Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Svitlana ZADOROZHNA, nata l'8.2.1980 a Kyiv (Ucraina), cittadina ucraina, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di "avvocato" in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d. lgs. 286/1998 e successive integrazioni.
La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata dalla interessata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.
Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra ZADOROZHNA potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale ucraino di "Giurista" ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato .
b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato .
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 maggio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A05466

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-089) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.